

IPERAMMORTAMENTO 2026: NOVITA' E GUIDA OPERATIVA

La disciplina dell'Iperammortamento 2026 (commi 427-436 dell'art. 1 della L. 199/2025, legge di bilancio 2026) ha visto le seguenti novità normative e di prassi:

- **il DL 27 marzo 2026 n. 38**, che ha eliminato il vincolo territoriale di provenienza UE/SEE dei beni agevolabili e i cui chiarimenti, contenuti nella Relazione tecnica, hanno confermato il riferimento *annuale* del plafond di investimenti agevolabili;
- **lo Schema di decreto attuativo del MIMIT**, di concerto con il MEF, firmato in data 4 maggio 2026, che definisce in modo molto più strutturato la procedura di accesso al beneficio attraverso la piattaforma del GSE.

L'analisi che segue, per la parte relativa al decreto attuativo, sarà da verificare sul testo definitivo al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

1. NOVITÀ DEL DL 38/2026: VINCOLO TERRITORIALE E PLAFOND ANNUALE

1.1 Eliminazione del vincolo territoriale

L'art. 7 del DL 27 marzo 2026 n. 38, modificando l'art. 1 comma 427 della L. 199/2025, ha eliminato **con effetto retroattivo**, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, il vincolo che limitava il beneficio ai soli beni prodotti in uno Stato membro UE o aderente allo Spazio Economico Europeo.

L'iperammortamento spetta, sin dall'inizio della disciplina, **a prescindere dal Paese di produzione del bene**, fermo restando il vincolo della destinazione del bene a strutture produttive ubicate in Italia.

Resta invece invariato il requisito territoriale per i **moduli fotovoltaici** di cui all'art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL 181/2023, ammessi all'agevolazione (in materia di autoproduzione di energia da fonte solare): per tali beni continua ad essere richiesta la produzione in Stati membri UE.

1.2 Plafond riferito alla singola annualità

La Relazione tecnica ha chiarito un dubbio interpretativo importante: i limiti di investimento agevolabile (2,5 milioni / 10 milioni / 20 milioni) sono **riferiti alla singola annualità** e non al periodo di vigenza della norma considerato unitariamente.

Le percentuali di maggiorazione si applicano quindi su base annuale, secondo lo schema seguente:

Investimenti nell'esercizio (annui)	Maggiorazione
fino a 2,5 milioni di euro	+180%
oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro	+100%
oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro	+50%

Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro per anno non spetta alcuna maggiorazione. Considerato che la disciplina si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, il **plafond complessivo nel triennio agevolato** può quindi raggiungere **60 milioni di euro** di investimenti.

Tale interpretazione è in linea con l'orientamento già espresso dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 17 maggio 2022 n. 14, § 1, in tema di credito d'imposta investimenti 4.0.

2. SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO MIMIT (BOZZA 4 MAGGIO 2026)

Lo schema di decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il MEF, attua l'art. 1 comma 433 della L. 199/2025 e disciplina puntualmente le modalità di accesso al beneficio, le comunicazioni obbligatorie, le certificazioni e la documentazione richiesta. Si tratta di un **impianto molto più strutturato, tracciato e controllato** rispetto alle precedenti edizioni dell'agevolazione.

2.1 Ambito oggettivo: beni agevolabili

L'agevolazione si applica ai seguenti beni, purché nuovi e destinati a strutture produttive in Italia:

- **beni materiali e immateriali strumentali Allegati IV e V alla L. 199/2025** (in continuità rispetto agli ex Allegati A e B alla L. 232/2016), **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - **beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili**, inclusi gruppi di generazione, trasformatori e misuratori funzionali, impianti per il calore di processo, servizi ausiliari di impianto e sistemi di stoccaggio asserviti alla produzione.
- la bozza non contiene riferimenti **ai software fruiti in cloud**, che pertanto risulterebbero **esclusi dall'agevolazione** (a differenza di quanto previsto in passato per il credito d'imposta 4.0).

2.2 Procedura GSE: tre fasi obbligatorie

L'accesso al beneficio passa interamente attraverso la **piattaforma informatica del GSE** (Area Clienti, accessibile con SPID/CIE) e si articola in tre comunicazioni obbligatorie e sequenziali:

1. Comunicazione preventiva

da trasmettere per ciascuna struttura produttiva interessata, con indicazione di dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva, tipologia e ammontare degli investimenti negli Allegati IV/V, data prevista di interconnessione, eventuali investimenti in beni per autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili e relativa data di entrata in funzione, applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Il GSE notificherà l'esito della comunicazione preventiva.

2. Comunicazione di conferma dell'investimento

da inviare entro **60 giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE** alla preventiva. Riporta data e importo del pagamento dell'ultima quota dell'acconto utile al **raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene** e i dati identificativi delle relative fatture. Per i beni in leasing il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l'impegno del concedente verso il fornitore.

3. Comunicazione di completamento

da trasmettere **a investimenti completati e ad avvenuta interconnessione**, e in ogni caso **entro il 15 novembre 2028** (prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE). Deve essere corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

I seguenti **vincoli** sono rilevanti:

- la conferma **non può avere ad oggetto beni diversi o di importo superiore** rispetto a quelli indicati nella preventiva;
- analogo divieto vale per la comunicazione di completamento rispetto alla conferma;
- il **mancato invio nei termini** delle comunicazioni o delle eventuali integrazioni richieste dal GSE comporta espressamente il **mancato perfezionamento della procedura** e quindi la perdita del beneficio.

2.3 Le nuove comunicazioni periodiche di monitoraggio

Rispetto alle precedenti agevolazioni, lo schema introduce **due ulteriori comunicazioni a regime**, con finalità di monitoraggio della spesa, da presentare ogni anno fino al termine di fruizione dell'incentivo:

- entro il **20 gennaio** di ciascun anno: comunicazione periodica con investimenti effettuati, costo sostenuto e previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il **30 giugno** successivo: comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l'indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

In totale, dunque, le comunicazioni a carico dell'impresa beneficiaria saranno **cinque**.

2.4 Documentazione obbligatoria: perizia e certificazione contabile

Devono essere predisposti i seguenti documenti:

- **Perizia tecnica asseverata** corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo albo, oppure l’attestazione (con analisi tecnica) di un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo sono ammessi anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. La perizia deve attestare le caratteristiche tecniche dei beni, l’inclusione negli Allegati IV/V, l’interconnessione e, per i beni rinnovabili, le specifiche caratteristiche richieste dalla disciplina;
- **Certificazione contabile** attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione dell’impresa, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate, da revisore legale o società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro.

2.5 Quando rileva la maggiorazione

La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi **a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento**, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. La fruizione è inoltre subordinata alla ricezione dell’esito positivo delle verifiche del GSE.

Esempio operativo: per fruire della prima quota di Iperammortamento nel Modello REDDITI 2027 (relativo al periodo d’imposta 2026) in relazione a un investimento completato nel 2026, sarà necessario che entro il 31 dicembre 2026:

- il bene sia entrato in funzione e interconnesso;
- siano state acquisite la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile;
- sia stata trasmessa al GSE la comunicazione di completamento.

2.6 Cause di decadenza

In sintesi, la decadenza si verifica nei seguenti casi:

- realizzo a titolo oneroso del bene o sua destinazione a strutture produttive ubicate all’estero nel corso del periodo di fruizione (salvo sostituzione con bene materiale strumentale di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori);
- assenza dei requisiti di ammissibilità;
- documentazione irregolare imputabile all’impresa e non sanabile;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- false dichiarazioni rese nel corso della procedura;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario;
- altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza, anche parziale, dell’agevolazione.

In caso di indebita fruizione, il GSE comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate per il **recupero degli importi con interessi e sanzioni**.

3. GUIDA OPERATIVA

3.1 Scadenze chiave

Termine	Adempimento
Prima dell’investimento	Trasmissione comunicazione preventiva al GSE per ciascuna struttura produttiva
60 gg da esito positivo GSE	Trasmissione comunicazione di conferma (con prova del ragguaglio del 20% di acconto / stipula leasing)

Termine	Adempimento
Entro fine periodo d'imposta di fruizione	Entrata in funzione, interconnessione, perizia, certificazione contabile e trasmissione comunicazione di completamento al GSE
20 gennaio di ciascun anno	Comunicazione periodica di monitoraggio (investimenti, costi, previsione di utilizzo)
30 giugno di ciascun anno	Comunicazione integrativa con piano di ammortamento e quote di incentivo per esercizio
15 novembre 2028	Termine ultimo per la trasmissione della comunicazione di completamento (prorogabile di 20 gg)

3.2 Documenti da preparare per ciascun investimento

- Schede tecniche e documentazione del fornitore con caratteristiche del bene rispetto agli Allegati IV/V;
- Evidenza dell'ordine di acquisto e dei pagamenti (tracciabilità dell'acconto del 20%);
- Per i beni in leasing: contratto di leasing e impegno scritto del concedente al fornitore;
- Documentazione attestante l'interconnessione (registri di sistema, evidenze ERP/MES, identificativo univoco del bene);
- Perizia tecnica asseverata da ingegnere o perito industriale (corredata di *analisi tecnica*);
- Certificazione contabile rilasciata dal revisore legale (interno o esterno);
- Per i beni rinnovabili: documentazione tecnica sulla destinazione esclusiva all'autoproduzione/aut consumo e, per il fotovoltaico, evidenza delle specifiche dei moduli ex art. 12 DL 181/2023.

3.3 Avvertenze e suggerimenti

- Pianificare con cura il timing dell'invio delle comunicazioni, ricordando che la conferma e il completamento non possono superare gli importi e i beni della preventiva: meglio sovrastimare la preventiva entro limiti ragionevoli o frazionare in più comunicazioni.
- Tenere presente che la maggiorazione rileva nel periodo d'imposta della comunicazione di completamento: un completamento tardivo (anche solo telematico) può spostare di un anno la prima quota deducibile.
- Verificare per tempo l'attivazione delle credenziali SPID/CIE del legale rappresentante o di un soggetto delegato per l'accesso all'Area Clienti del GSE.
- In sede di programmazione degli investimenti, dosare gli ordini in più esercizi per massimizzare il plafond del 180% (fino a 2,5 milioni per anno) ricordando comunque che il plafond è annuale.
- Attenzione ai software in cloud: valutare se acquisire software on-premise o configurare diversamente le licenze.

Si ribadisce che, alla data odierna, lo schema di decreto attuativo suddetto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le indicazioni operative qui fornite sulla procedura GSE, sulle comunicazioni e sulla documentazione obbligatoria sono quindi suscettibili di modifiche nel testo definitivo.

Lo Studio resta a disposizione per analisi specifiche caso per caso e per assistere le imprese nella programmazione degli investimenti, nella predisposizione delle comunicazioni al GSE e nel coordinamento con i tecnici e i revisori incaricati delle attestazioni.

Aggiornato al 7 maggio 2026